

**Audizione in Commissione Finanze e tesoro del Senato  
sull'Indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e  
sul rapporto tra contribuenti e fisco**

**Documento depositato dai rappresentanti  
dell'Associazione Magistrati Tributarî**

*Mercoledì 5 febbraio 2014*

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE n. 1058

### **Richiesta di stralcio delle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 10, relative alla "Revisione del contenzioso tributario" per i seguenti motivi:**

- A) Eccessiva genericità dei principi fissati in materia di ordinamento delle Commissioni tributarie con esposizione della legge delegata a censure di illegittimità costituzionale;
- B) Mantenimento dell'attuale rapporto tra Commissioni tributarie e Ministero dell'economia e delle finanze cui è affidata l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi necessari per l'esercizio della giurisdizione tributaria, in contrasto con una equilibrata divisione dei poteri dello Stato, che non tollera che ad organi dell'Esecutivo, che perseguono interessi di amministrazione attiva, sia attribuita la gestione delle strutture amministrative della funzione giudiziaria che deve esercitare il controllo di legalità sul perseguimento di quegli interessi.

### RELAZIONE

Sub A): In contrasto con l'esigenza che la legge delega precisi i criteri che debbono informare la stesura della legge delegata, non paiono rispettosi di tale esigenza alcuni principi contenuti, in particolare, con riferimento alla materia ordinamentale, nella lettera b): 1) **la distribuzione territoriale dei componenti delle commissioni tributarie**: il principio è privo di qualunque indicazione su come debba essere attuata la redistribuzione del personale; 2) **l'eventuale composizione monocratica dell'organo giudicante**: è prevista con l'unica limitazione della modica entità della controversia, concetto, questo, eccessivamente esteso, senza la precisazione di alcun tetto di valore; 6) **i criteri di determinazione del trattamento economico**: anche per essi non si specificano quali debbano essere tali criteri. Si è di fronte ad una enunciazione di principi così generica da lasciare al legislatore delegato la più ampia facoltà di formulazione delle norme, limitata soltanto dall'individuazione dell'oggetto.

Sub B): La lunga evoluzione delle Commissioni tributarie, quali organi di controllo della legalità dell'azione dell'amministrazione finanziaria, è stata caratterizzata dalla graduale trasformazione da organi di amministrazione giustiziale ad organi giurisdizionali a pieno titolo, culminata con la riforma introdotta da D.P.R. n. 636 del 1972, riconosciuta dalla Corte costituzionale (sent. 287/1974) come finalmente attuativa di quell'opera di revisione delle giurisdizioni speciali prescritta dalla VI disposizione transitoria della Costituzione.

Se la riforma ordinamentale del 1992 ha rappresentato il punto più alto del sistema di garanzie assicurato al giudice tributario, introducendo criteri oggettivi di scelta dei giudici ed istituendo il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria quale organo di governo autonomo della Magistratura tributaria, tuttavia deve rilevarsi che si è di fronte ad un sistema di garanzie imperfetto, considerato che l'organizzazione amministrativa delle Commissioni è affidata alla "Direzione della giustizia tributaria", rientrata fra le direzioni generali del "Dipartimento delle finanze".

Requisito fondamentale della funzione giudiziaria è l'indipendenza di chi giudica: non si ha un giudice se non è indipendente.

Ma l'indipendenza va assicurata non solo nel momento decisionale, nel quale il rapporto tra il giudice e la legge deve essere immediato, senza alcun diaframma, bensì anche nell'organizzazione dei servizi necessari per l'esercizio della giurisdizione. E' ben noto nel dibattito istituzionale quale condizionamento può esercitare sullo svolgimento della funzione giudiziaria l'assetto delle strutture amministrative di supporto. A fronte di detta esigenza permane ancora un assetto dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi delle Commissioni tributarie che fa capo al dicastero titolare degli interessi oggetto delle controversie fiscali, cui compete l'amministrazione del personale e la gestione delle risorse economiche relative agli uffici di segreteria.

Pertanto la madre di tutte le riforme di cui ha bisogno la giustizia tributaria, come esigenza primaria ed ontologica, è l'attribuzione di ogni competenza amministrativa sulle Commissioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, così come è previsto per la giustizia amministrativa e contabile, alle quali può essere assimilata la giustizia tributaria, o, comunque, ad un organismo estraneo agli interessi oggetto delle controversie tributarie.

Pertanto una riforma che oggi tocchi l'ordinamento della giustizia tributaria non può non affrontare il nodo dell'assetto organizzativo di tale giustizia.